

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1760

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996(*)

—————

Integrazione dell’articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310,
in materia di autentica di scritture private per trasferimenti di
quote e di esercizi commerciali

—————

—————
(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La consulenza e l'assistenza avente ad oggetto la cessione di aziende commerciali o di quote di società a responsabilità limitata costituisce da sempre l'oggetto proprio delle professioni di avvocato, dottore commercialista e ragioniere e ciò secondo specifiche previsioni dei relativi ordinamenti professionali.

Tali professionisti hanno quindi i requisiti legali per l'assistenza agli atti aventi per oggetto le aziende e le quote di società a responsabilità limitata.

Non si giustifica la esclusione prevista dalla legge 12 agosto 1993, n. 310, del potere di individuazione dei soggetti che pongono in essere tali atti e la autentica delle relative firme, in quanto è inconcepibile l'assi-

stenza e la consulenza se il professionista non ha piena conoscenza delle parti che pongono in essere tali negozi giuridici. Ciò consente con assoluta certezza ai professionisti in questione di individuare e qualificare i soggetti oltre che autenticarne le relative firme di sottoscrizione.

Le considerazioni di cui sopra rendono necessaria l'approvazione della proposta di estensione degli adempimenti previsti dalla legge n. 310 del 1993 anche agli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri iscritti in albi.

L'esclusione di tali professionisti dagli adempimenti previsti dalla legge di cui sopra realizza una ingiustificabile circostanza di natura veramente corporativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'autentica delle scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di quote e di esercizi commerciali e gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 6 e 9, nonché dal presente articolo, possono essere eseguiti anche da avvocati e procuratori legali, da dottori commercialisti, ragionieri, iscritti nei relativi albi professionali».

